



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione II Civile - crisi d'impresa

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 746/ 2024 RG.

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott.ssa Rosa Grippo, ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA EX ART. 70 CC.II.

letto il ricorso per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti familiare depositato da [REDACTED] e [REDACTED] tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. A. Paci;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Milano;

rilevato preliminarmente

- che pende **procedura esecutiva immobiliare n. 366/23 RGE**, avente ad oggetto la vendita dell'appartamento sito in Milano, via [REDACTED] di cui il ricorrente [REDACTED] ha la nuda proprietà e la ricorrente [REDACTED] è titolare del 50% dell'usufrutto, fissata in data 12.6.24;
- l'istanza di nomina dell'OCC è stata presentata in data 13.2.24 e che l'organismo ha nominato l'avv. Paci quale gestore della crisi in data 17.4.24, assegnandogli termine di 60 giorni per il deposito di piano/proposta (cfr. all. 2) e che il suddetto ricorso è stato presentato in data 5.6.24 ed assegnato alla sottoscritta in data 5.6.24, fascicolo reso visibile in data 6.6.24;

rilevato

- che con il presente ricorso [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti

familiare ex art. 66 e ss CCII, in quanto trattasi di membri della stessa famiglia (madre e figlio), conviventi. In particolare [REDACTED] è sposata con [REDACTED], in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato [REDACTED] invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% a causa di ritardo mentale grave accertato" (v. relazione), per cui la madre, qui ricorrente, è stata nominata amministratrice di sostegno del figlio;

- al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii. nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

considerato

- che le parti istanti sono qualificabili come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- le stesse non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero, non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (si veda sotto tale ultimo la valutazione espressa dall'OCC nella relazione par. 12)
- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, come si evince dalle verifiche e dalla ricostruzione effettuate dall' OCC (a fronte dell'esposizione debitoria pari alla somma di euro 107.006,41, l'attivo disponibile "proviene da quote delle entrate future, detratto quanto necessario per vivere. Dato il reddito familiare, pari a circa euro 4.600, 00 al mese e le spese di sostentamento pari a circa 3.100,00 al mese i ricorrenti possono mettere a disposizione tutti i mesi la somma di euro 1.500,00 per un totale di euro 18.000,00 all'anno" (cfr. relazione OCC);
- **la durata del piano è sei anni e che l'attivo messo a disposizione comporterà il pagamento integrale dei creditori, compresi gli interessi. Inoltre è previsto "il**

pagamento dei chirografari non prima del decorso dei 5 anni, dovendo destinare le risorse ottenute nel primo quinquennio al pagamento dei crediti di natura prededucibile e privilegiata" (cfr. relazione pag. 11);

- a fronte del pagamento integrale dei creditori *"i ricorrenti manterranno la proprietà dell'appartamento di Milano, via [REDACTED], che è la loro "prima casa", l'unico immobile di proprietà" (pag. 22), Trattasi, giova ribadire, di immobile, di cui il figlio ricorrente, invalido, ha la nuda proprietà, mentre la madre ricorrente è titolare del 50% dell'usufrutto e il padre è titolare del restante 50% dell'usufrutto.*

preso atto

- delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;
- della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente e alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro **trenta giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, con **espreso avvertimento** ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.milano.it a cura del medesimo OCC;

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, cc.ii., il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il **divieto** a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente alla parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria.

Milano, 10/06/2024

Il Giudice designato
Dott. ssa Rosa Grippo